


14 gennaio 2025

Fondazione Forense Bolognese

**Il decreto correttivo alla riforma
Cartabia del processo civile
(d. lgs. n. 164 del 31.X.2024)**




Report 2020 Banca Mondiale

- Italia, 122[^] posto su 190
- Italia, 850 giorni
- Spagna, 330 giorni
- Francia, 347 giorni
- Germania, 409 giorni

Report 2021 Commissione Europea

- Italia, 3 milioni di processi pendenti
- → P.N.R.R. (premier Giuseppe Conte):
- - riduzione del 40% della durata dei processi
- - riduzione del 90% dei processi pendenti
- **entro il 2026**
- **(mission impossible?!)**



Legge 26
novembre
2021, n. 206

- «Delega al Governo per l'*efficienza* del processo civile e per la riforma della disciplina dei *mezzi alternativi* di risoluzione delle controversie e misure urgenti di *razionalizzazione* del processo in materia di diritti delle persone e della famiglia e in materia di esecuzione forzata»



Problemi (alcuni fra tanti)

...dover approntare la RIFORMA della GIUSTIZIA cronometro alla mano, pena la perdita dei fondi del PNRR, perché...

«ce lo chiede l'Europa»

art. 1,
legge di
delega,
obiettivi
della
riforma

- «(...) *riorganizzazione* formale e sostanziale del processo civile (...) in funzione della *semplificazione*, *rapidità* e *razionalizzazione* del processo civile (...)»



Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

- Modifiche al c.p.c. (in generale e primo grado):
- 1) processo di cognizione di primo grado
- - obbligo del giudice di fissare il calendario del processo
- - obbligo del deposito telematico di tutti gli atti processuali
- - modifica della prima udienza
- - possibilità di «udienza telematica» e di «udienza scritta»
- - procedimento semplificato per le controversie semplici
- - principio di chiarezza e concisione degli atti processuali (art. 121)
- - Ufficio del processo

Art. 127-ter. Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

[I]. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. **L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.**

[II]. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. **Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica.** Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

[III]. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

[IV]. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

[V]. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. **Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.**

In primo luogo, la norma non consente più la trattazione scritta quando è prevista la presenza in udienza delle parti. In secondo luogo, una mitigazione della previgente disciplina è stata introdotta con riferimento all'udienza di discussione. In precedenza, ove il giudice avesse disposto la trattazione scritta, occorreva il consenso di tutti i difensori per lo svolgimento dell'udienza in presenza (o da remoto). Ora, invece, è sufficiente l'opposizione di uno dei difensori. Infine, si è introdotta una opportuna precisazione: laddove l'udienza si svolga nelle forme della trattazione scritta, è evidentemente impossibile prevedere la lettura del provvedimento in una udienza ... che non c'è! Dunque, il deposito del provvedimento nel giorno successivo alla scadenza del termine equivale alla lettura in udienza. (Luiso)

Il correttivo chiarisce la prevalenza dell'udienza in presenza rispetto alla possibilità di sostituirla con note scritte, ciò che non può mai accadere quando la presenza personale delle parti è imposta dalla legge o è disposta espressamente dal giudice, e ciò neppure se vi fosse una richiesta concorde di tutte le parti di trattarla con il deposito di note. Nei pochi casi in cui l'udienza è pubblica, il giudice può comunque disporre la trattazione con note, ma è sufficiente l'opposizione di una sola parte perché l'udienza debba svolgersi in presenza. (Biavati)

L'art. 127-ter, ante e post correttivo, avvia la lenta eutanasia dell'oralità nel processo e, alla lunga, del processo stesso. In perfetto rispecchiamento del costume sociale, che privilegia la messaggistica nelle sue varie forme e l'asincronia delle comunicazioni, il processo si adegua. La comunicazione, che è fatta di piano del contenuto e piano della relazione, di non verbale e paraverbale più che di verbale, abbandona il processo. Siamo nel regno di sua maestà, la digitalizzazione, che non è strumentale, ma finale. (Querzola)

...a, la tecnologia a
enti non sono pr
uso) dell'AI, ma c'è poco digitale nell

to in atto

L'esperimento italiano: l'assistente virtuale in aula

In 15 classi di-seconda media e di quarta superiore in Lombardia, Toscana, Lazio e Calabria è iniziata una sperimentazione del ministero dell'Istruzione. Il progetto, sostenuto da Google, prevede l'utilizzo di un software che funziona come «assistente virtuale» dell'insegnante

Il noc
per c

**Corriere della
Sera
6 gennaio 2025**

Lea Querzola

Sono solo parole?

Comunicare fra psicologia e linguaggi



+ eBook
Espandi questo libro
su Giappichelli.it



Giappichelli

Sono solo parole?

L. Querzola

Art. 128. Udienza pubblica.

[I]. L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. **Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.**

[II]. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

La norma ripete quanto visto in precedenza: anche l'udienza di discussione può essere svolta in forma scritta, ma basta l'opposizione di una delle parti per convertirla in udienza in presenza (o da remoto). In senso opposto, la richiesta di tutti i difensori obbliga il giudice a far svolgere l'udienza di discussione in forma scritta, non essendo questa un'udienza in cui è prevista la comparizione personale delle parti. (Luiso)

Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

[I]. La sentenza è resa pubblica mediante deposito informatico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

[II]. Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

L'art. 196-quater, comma 2, disp. att., c.p.c. prevede che «il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche». È quindi venuto meno il precedente intervento del cancelliere nella pubblicazione della sentenza, secondo il quale questi, nella sua qualità di pubblico ufficiale, attestava l'autenticità della sottoscrizione del giudice e quindi la sua provenienza, e rendeva disponibile a tutti coloro che ne richiedessero copia – “pubblicava” – il provvedimento. Nel processo telematico, la sentenza è autenticata dallo stesso giudice, mediante il suo deposito nel fascicolo informatico (art. 196-quinquies, comma 1, disp. att. c.p.c.). Il programma, verificata la provenienza dell'atto e la legittimazione al deposito dello stesso da parte dell'autore dell'atto depositato, fa le veci del cancelliere nell'attestare la autenticità della sottoscrizione e quindi la provenienza dell'atto. Al cancelliere non resta, pertanto, che avvertire i difensori delle parti costituite dell'avvenuto deposito della sentenza. Il cancelliere riprende le sue previgenti funzioni quando l'atto da depositare è cartaceo: in tal caso, egli ne estrae copia informatica, e la deposita nel fascicolo informatico (art. 196-quinquies, comma 4, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.). (Luiso)

Art. 163. Contenuto della citazione

[I]. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

[II]. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

[III]. L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora **nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; (etc.)

Modifica coerente con l'obbligo, sia per l'ufficiale giudiziario che per il difensore, di utilizzare la posta elettronica certificata per le notifiche (Luiso).

Modifica collegata all'implementazione del processo civile telematico (Biavati).

La disciplina dell'art. 164, comma 1°, c.p.c., dovrebbe ora dunque ritenersi applicabile anche a questo ulteriore requisito (citazione viziata da nullità relativa alla *vocatio in ius* per omessa indicazione dell'indirizzo pec, nullità sanabile attraverso i rimedi di cui all'art. 164, comma 2°) (Querzola)

Art. 163-bis. Termini per comparire

[I]. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

[II]. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, **almeno novanta giorni liberi** prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter **decorrono rispetto all'udienza** così fissata.

La norma in commento contiene due novità per l'ipotesi di richiesta da parte del convenuto di anticipazione dell'udienza fissata dall'attore:

- la prima corregge un errore di coordinamento, derivante da ciò, che il termine per comunicare all'attore l'avvenuta anticipazione della prima udienza era rimasto quello di cinque giorni prima della stessa (tale termine era incompatibile con le attività di cui all'art. 171-ter c.p.c.);
- la seconda contiene una precisazione terminologica, volta a rendere indiscutibile che i termini ivi indicati decorrono a ritroso (Luiso, Biavati).

Art. 165. Costituzione dell'attore.

[I]. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, **iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale** della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo **di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale** presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

[II]. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

La norma in commento contiene due modificazioni:

- la prima elimina la nota di iscrizione a ruolo ed il riferimento alla cancelleria; nel processo informatico la nota di iscrizione a ruolo è sostituita dalla compilazione di quanto richiesto all'atto del deposito nel fascicolo. Se la citazione è notificata via pec, essa è depositata necessariamente in originale, perché ogni duplicato dell'atto informatico è esso stesso un originale; se, invece, la notificazione è effettuata in cartaceo, ciò che viene depositato è la copia informatica per immagine della stessa;
- la seconda modifica riguarda la costituzione personale della parte, nel qual caso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario può essere sostituita dall'indicazione di un indirizzo pec risultante da pubblici registri, oppure di un domicilio digitale speciale, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del codice dell'amministrazione digitale ("1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater".) (Luiso).

(Segue)

La cancelleria forma il fascicolo informatico d'ufficio, cui possono accedere le parti e i difensori (artt. 168 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c.). Restano disposizioni per i casi residui in cui si può avere un fascicolo cartaceo (artt. 169 c.p.c. e 74 e 77 disp. att. c.p.c.).

Le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento si fanno all'indirizzo pec, non solo dei difensori delle parti costituite, ma anche delle parti costituite personalmente, se ne dispongono di uno; le comparse e le memorie si comunicano con deposito digitale o con notificazione all'indirizzo pec del difensore (art. 170, commi 3° e 4°).

Si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 136, 149-bis e dalle leggi speciali, per l'ipotesi di impossibilità di esecuzione e di esito negativo della comunicazione o della notificazione (Biavati).

Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio

[I]. All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

[II]. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.

La norma in commento modifica la disciplina dell'iscrizione a ruolo, a seguito dell'introduzione del processo telematico: al comma 1 viene eliminato il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, come atto autonomo, poiché essa è necessariamente compilata al momento del deposito degli atti e documenti; al comma 2 si prevede che nel fascicolo informatico siano inserite le sentenze per esteso e non solo i dispositivi delle stesse (Luiso).

Art. 169. Ritiro dei fascicoli di parte.

[I]. Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare dalla cancelleria **il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato**; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

[II]. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo **cartaceo** all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

La norma in commento prende atto del fatto che, nel processo telematico, in linea di principio il fascicolo di parte cartaceo non esiste più; solo eccezionalmente possono essere acquisiti al processo atti non digitali. Ciò comporta che la facoltà di ritirare il proprio fascicolo è limitata ai casi eccezionali in cui esso ha dimensione analogica; in ogni altro caso, gli atti e documenti restano definitivamente acquisiti al fascicolo di ufficio, e non è possibile che essi, una volta prodotti, siano ritirati. Salvo i casi in cui vi sia un fascicolo cartaceo, vengono quindi meno tutte le problematiche relative ai fascicoli di parte ritirati e non restituiti, su cui v. da ultimo Cass., s. u., 16 febbraio 2023, n. 4835 (Luiso).

Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

[I]. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

[II]. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

[III]. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno **all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,** nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

[IV]. **Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.**

La norma in commento prosegue nell'adattamento della disciplina processuale al processo telematico. Il comma 3 prevede, come regola generale, che le notificazioni e comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente siano fatte anzitutto attraverso pec, e solo subordinatamente alla residenza dichiarata o al domicilio eletto. Il comma 4, oltre a prevedere la notificazione a mezzo pec, elimina la possibilità che la comunicazione abbia luogo mediante scambio documentato dal visto apposto sull'originale, poiché ciò non è materialmente possibile su un documento informatico (Luiso).

Art. 171. Ritardata costituzione delle parti.

[I]. Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

[II]. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.

[III]. La parte che non si costituisce neppure entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace **dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis**, salva la disposizione dell'articolo 291.

La norma in commento – ovviamente applicabile solo al rito ordinario e non al rito semplificato né ai riti speciali – individua nel decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c. l'atto con il quale è dichiarata la contumacia di una delle parti (Luiso).

Ne segue che il giudice pronuncia la contumacia solo se il convenuto non si costituisce prima del momento di emanazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. (art. 291 c.p.c.) e ciò anche qualora, nei fatti, il decreto fosse emesso oltre il termine dei quindici giorni (Biavati).

Art. 171-bis. Verifiche preliminari.

[I]. Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.

[II]. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.

[III]. Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.

[IV]. Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

[V]. Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.

Il correttivo su questo punto chiarisce l'interpretazione della norma, oltre ad apportare rilevanti modifiche.

Viene aggiunto l'art. 271 c.p.c. nell'elenco delle norme oggetto di verifica nel lasso di 15 giorni dopo la costituzione del convenuto; volendosi intendere con ciò che il giudice deve procedere in questo modo anche nel caso di chiamata in causa di un terzo su istanza di un terzo già chiamato a sua volta (Biavati). La chiamata di un altro terzo ad opera del chiamato in causa deve essere autorizzata, con le medesime modalità, attraverso il decreto di cui alla norma in commento, anziché alla successiva udienza di prima comparizione (Luiso).

Il giudice deve svolgere dapprima le verifiche processuali, cioè quelle che possono dare luogo allo spostamento della prima udienza di trattazione. Completate le attività processuali conseguenti a queste verifiche, il giudice potrà passare alle verifiche di carattere sostanziale (es. indicare questioni rilevabili d'ufficio) (Biavati).

Le verifiche preliminari vanno ripetute almeno 55 giorni prima della (nuova, in quanto rifissata) udienza di comparizione (55=15 giorni per emettere il decreto di cui all'ultimo comma della norma + 40 giorni per il deposito delle 3 successive memorie integrative) (Biavati).

Vengono ampliate le verifiche del giudice: rilievo d'ufficio dell'eccezione di incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile (art. 38, comma 3°, c.p.c.); eventuale passaggio al rito semplificato (che non aveva senso se operato in prima udienza, dunque dopo il deposito delle memorie integrative) (Biavati). Si noti che il provvedimento di mutamento del rito non è più dichiarato non impugnabile, come quello di cui all'abrogato art. 183-bis c.p.c.: sicché nel prosieguo del processo il giudice potrebbe anche disporre il ritorno al rito ordinario, quantunque ciò comporti modifiche di poco rilievo (Luiso).

Il giudice deve sempre emettere il decreto di cui all'art. 171-bis, ultimo comma, anche qualora si tratti soltanto di confermare l'udienza già fissata dall'attore nell'atto di citazione; i termini per il deposito delle memorie integrative cominciano a decorrere a ritroso dall'udienza, dopo l'emissione del decreto (Biavati).

Il correttivo non prende posizione su quanto stabilito dalla Corte cost. con la nota sentenza 3 giugno 2024, n. 96, secondo la quale non è corretto che provvedimenti, i quali impongono di compiere certe attività entro un termine perentorio a pena di estinzione del processo, siano pronunciati senza il rispetto del principio del contraddittorio. Ne consegue che il termine, relativo al compimento di quelle attività, avrà portata perentoria solo quando il provvedimento in questione sarà pronunciato dopo aver sentito le parti. Ciò che può accadere o perché il giudice fissa un'udienza apposita, oppure alla prima udienza (Luiso).

Art. 171-ter. Memorie integrative.

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

- 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande **o delle eccezioni** nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3
- 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

La norma in commento integra il contenuto della seconda memoria, richiamando, con riferimento alle novità contenute nella prima memoria, non solo le domande, ma anche le eccezioni. Si tratta di precisazione ovviamente opportuna, ma non esaustiva. In realtà, il principio del contraddittorio impone il diritto di replicare ad ogni novità introdotta in giudizio dalla controparte o dal giudice, sia essa un'allegazione, una prova, o una questione rilevata di ufficio, o dalla parte. Quindi, una categorizzazione delle novità che consentono ed impongono di attuare il contraddittorio deve essere considerata come esemplificativa, e non come esaustiva. (Luiso)

Art. 178. Controllo del collegio sulle ordinanze.

[I]. Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

[II]. L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.

[III]. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

[IV]. Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

[V]. Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme **con il decreto del giudice istruttore**, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

La norma in commento prende atto che, nel processo telematico, non è possibile intervenire su un atto digitale già formato. Pertanto, tutti gli interventi del giudice "in calce" ad un atto di parte devono essere sostituiti da un autonomo atto (informatico) del giudice stesso. (Luiso)

Art. 183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.

[I]. All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.

[II]. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.

[III]. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.

[IV]. Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive **inclusa quella** di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

[V]. Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.

«Poco realistico» (Luiso)

«Fantascienza" (Querzola)

Art. 183-bis 2.

Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

n) l'articolo 183-bis è abrogato.

La norma in commento abroga l'art. 183-bis c.p.c. in quanto il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato ora ha luogo con il decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c., e non più alla prima udienza.(Luiso)

Alleluia (Querzola)

Art. 183-ter. Ordinanza di accoglimento della domanda.

[I]. Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

[II]. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

[III]. L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

[IV]. L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, **definisce il giudizio, non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.** [V]. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

Diritto intertemporale: In deroga all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'art. 183-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (mentre tutte le disposizioni considerate sin qui si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023).

La norma in commento precisa che l'ordinanza di cui all'art. 183-ter c.p.c. è titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Si tratta di precisazione ovvia, ma non superflua dato il formalismo delle conservatorie. (Luiso)

Art. 186-quater 2. Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

p) all'articolo 186-quater, quarto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse

Art. 186-quater. Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.

Diritto intertemporale: In deroga all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'art. 186-quater c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

La norma in commento, adattando il rito al processo telematico, stabilisce che il ricorso, con il quale la parte intimata chiede che sia pronunciata sentenza, sia depositato nel fascicolo informatico e non in cancelleria. (Luiso)

Idem agli artt. **192, 195, 200, 201, 263**, (adattamento al processo informatizzato)

Art. 250. Intimazione ai testimoni.

[I]. L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

[II]. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale **o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi**, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

[III]. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata **all'indirizzo risultante da pubblici elenchi**.

[IV]. **Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.**

La norma in commento prosegue l'adattamento del rito al processo telematico. Al comma 2 è eliminata la possibilità di consegna a mezzo telefax, poiché questa forma di trasmissione è oramai desueta. Viene invece introdotta la possibilità che l'intimazione sia trasmessa a mezzo pec, se l'indirizzo del destinatario è ricavabile da pubblici elenchi. Infine, al comma 4 si sostituisce il deposito in cancelleria con l'inserimento nel fascicolo informatico della causa. (Luiso)

Art. 257-bis. Testimonianza scritta.

[I]. Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. [II]. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

[III]. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

[IV]. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, **o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio.**

[V]. Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

[VI]. Quando il testimone **non trasmette** le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

[VII]. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

[VIII]. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

La norma in commento, al comma 4, prevede che la deposizione sia autenticata anche mediante apposizione della firma digitale del dichiarante. Stabilisce inoltre che la dichiarazione non sia più spedita o depositata presso la cancelleria, bensì inviata al difensore della parte che ha richiesto la prova. Infatti, solo il difensore, e non anche il dichiarante, ha la possibilità di depositarla nel fascicolo informatico. La modifica al comma 6 è consequenziale: la sanzione è prevista non già per chi non spedisce o consegna la dichiarazione alla cancelleria, bensì per chi non la trasmette al difensore. (Luiso)

Conclusioni

